

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT

1. **Conclusiono del contratto e validità dell'offerta. Disciplina negoziale:** il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte di Idealservice dell'offerta debitamente sottoscritta dal Committente in ogni sua parte e comprensiva dell'accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali. Qualora l'offerta non venisse restituita sottoscritta in ogni sua parte entro e non oltre il termine di validità indicato alla **Sezione E** dell'offerta, la stessa perderà automaticamente di efficacia; in caso di invio tardivo da parte del Committente tale invio verrà considerato quale nuova proposta contrattuale che Idealservice rimarrà del tutto libera di accettare o meno. Idealservice non sarà tenuta a svolgere alcuna prestazione prima del ricevimento dell'offerta sottoscritta dal Committente ai sensi di quanto precede. I termini di validità sono da intendersi a giorni di calendario comune.

Il Committente, con l'accettazione dell'offerta, accetta il contenuto delle presenti Condizioni Generali; le presenti Condizioni Generali prevalgono su analoghi documenti predisposti dal Committente, salvo che Idealservice abbia accettato in forma scritta, in relazione a singoli casi, deroghe o modifiche alle presenti condizioni.

Tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni Generali, nonché nell'offerta, sono da intendersi quali giorni di calendario, salvo che sia specificatamente indicato trattarsi di giorni lavorativi.

2. **Attività oggetto del contratto e subappalto:** Idealservice sarà tenuta unicamente a svolgere le attività indicate nella **Sezione B** dell'offerta; ogni ulteriore attività non espressamente menzionata è da considerarsi esclusa e potrà formare oggetto di separato accordo. Il Committente autorizza sin d'ora Idealservice a subappaltare in tutto o in parte le attività oggetto del presente contratto.

Il Committente, qualora in offerta non sia stata indicata la data di avvio del servizio, prende atto e accetta che Idealservice, una volta ricevuta l'offerta sottoscritta dal Committente ai sensi del precedente art.1 potrà iniziare l'esecuzione delle attività entro un lasso temporale massimo di 15 (quindici) giorni (salvo eventuale diverso termine indicato in offerta) decorrente dalla data di ricezione dell'accettazione dell'offerta stessa.

3. **Luogo della prestazione:** è quello indicato nella **Sezione A** dell'offerta. Il Committente dovrà garantire al personale di Idealservice libero accesso al luogo di svolgimento della prestazione e porre in essere tutto quanto necessario affinché tali luoghi non siano accessibili a terzi durante lo svolgimento delle attività da parte di Idealservice salvo il caso in cui la compresenza di soggetti terzi sia stata precedentemente comunicata e condivisa anche ai sensi di quanto previsto al successivo art.9.

4. **Durata e rinnovo automatico; recesso:** la durata del contratto è quella indicata in offerta e decorre dal momento della conclusione del contratto come determinata ai sensi del precedente art.1. Alla scadenza il contratto verrà automaticamente rinnovato per una durata pari alla durata originaria (salva l'eventuale diversa durata del rinnovo indicata in offerta) e così via ad ogni successiva scadenza salvo che una delle due parti invii all'altra parte disdetta con un preavviso non inferiore a 90 gg. rispetto alla successiva scadenza. Il rinnovo automatico di cui al precedente periodo non troverà applicazione qualora sia espressamente pattuita la sua esclusione alla **Sezione D** dell'offerta ovvero sia prevista la sua non applicabilità; in tal caso il contratto cesserà ogni sua efficacia alla scadenza originaria senza necessità di disdetta.

Idealservice potrà recedere in ogni tempo dal presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Racc. A/R e/o PEC (posta elettronica certificata) senza obbligo di motivazione e salvo unicamente il rispetto di un preavviso di 30 gg. rispetto alla data di efficacia del recesso stesso.

5. **Corrispettivo. Termini e modalità di pagamento. Sospensione del servizio:** il corrispettivo indicato in offerta è da intendersi riferito alla periodicità indicata in offerta stessa; alla fine di ciascun mese solare Idealservice emetterà fattura a consuntivo relativamente ai servizi resi nel mese stesso. In caso di servizi da svolgersi con periodicità superiore al mese (bimestrale, trimestrale ecc.), gli stessi verranno fatturati in relazione al mese di esecuzione. I corrispettivi indicati in offerta sono da intendersi valevoli per un periodo massimo di 12 mesi dalla conclusione del contratto ai sensi del precedente art.1 e, durante tale periodo, gli stessi sono pattuiti come fissi ed invariabili; decorsi tali dodici mesi, i corrispettivi verranno automaticamente adeguati in misura pari al 100% della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Istat FOI), registrati nei dodici mesi precedenti, così come pubblicati sul sito www.istat.it (il primo adeguamento verrà applicato ai corrispettivi dovuti dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto). L'adeguamento ISTAT verrà quindi determinato e applicato automaticamente ogni dodici mesi.

Oltre a quanto previsto al precedente comma 1, qualora, durante il periodo di durata contrattuale, inclusi i primi 12 mesi di rapporto, il costo del lavoro subisse aumenti collegati a rinnovi del CCNL applicato o comunque a previsioni dello stesso o per ogni altra circostanza indipendente da Idealservice, i prezzi pattuiti verranno automaticamente aumentati in misura proporzionale all'aumento relativo al costo del lavoro; i prezzi così aumentati troveranno applicazione a decorrere dal primo mese successivo al momento in cui si verifica l'aumento del costo del lavoro.

I termini di pagamento sono indicati in offerta; in mancanza di indicazione il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg. dalla data di emissione di ciascuna fattura. Il mancato tempestivo pagamento da parte del Committente dei corrispettivi



fatturati darà diritto a Idealservice di vedersi corrisposti gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 (da intendersi convenuti anche pattiziamente), fermo restando il diritto di Idealservice di sospendere il servizio sin dal primo giorno di ritardo e finché la mora non sarà sanata, salvo il risarcimento del danno.

Le modalità di pagamento sono indicate in offerta; in mancanza di indicazione il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura.

I costi della sicurezza, finalizzati ad eseguire i lavori adottando tutte le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, sono compresi nei corrispettivi indicati in offerta, e sono pari al 3%, salva diversa indicazione in offerta stessa.

Il corrispettivo indicato in offerta, ove non diversamente specificato, è da intendersi IVA di legge esclusa (ove applicabile).

In nessun caso il Committente avrà facoltà di compensare gli importi dovuti ad Idealservice con eventuali somme a qualsiasi titolo da quest'ultima dovute al Committente stesso.

Il Committente non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretesa nei confronti di Idealservice qualora lo stesso si trovi in mora con i pagamenti.

Eventuali contestazioni non attribuiscono alcun diritto al Committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti rispetto alle modalità e le tempistiche indicate in offerta.

- 6. Obblighi del Committente:** oltre agli altri obblighi contrattuali, il Committente si impegna, ove previsto alla **Sezione B** dell'offerta, a porre gratuitamente a disposizione esclusiva di Idealservice presso le aree in cui verranno eseguiti i servizi, un locale con adeguato spazio, dal quale possa essere escluso l'accesso da parte dei terzi, ove poter depositare il materiale e le attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi stessi ed idoneo ad uso spogliatoio, ove richiesto dall'attività oggetto del contratto; a seguito del deposito di tali materiali e attrezzature da parte del personale di Idealservice presso i predetti locali, il Committente sarà costituito custode dei beni medesimi. Il Committente si impegna inoltre a consentire al personale di Idealservice l'uso di acqua ed energia elettrica; per tali utilizzi Idealservice non sarà tenuta a corrispondere alcunché.

Il Committente si impegna a far sì che nei locali ove verranno svolte le attività non vi siano denaro, valori o oggetti di valore, impegnandosi a far rispettare tale obbligo al proprio personale. Il Committente prende atto e accetta che nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Idealservice in ordine ad eventuali ammanchi e/o sottrazioni di tali tipologie di beni.

Il Committente si impegna a custodire tutta la documentazione e più in generale ogni supporto contenente dati personali e/o comunque sensibili in modo da evitare che il personale di Idealservice possa venire, anche accidentalmente, a conoscenza dei dati stessi; il Committente si impegna a porre in essere tutto quanto necessario per garantire che i materiali che Idealservice dovesse essere chiamata ad asportare (ad es. documenti presenti nei cestini dei rifiuti) non contengano parti leggibili comprendenti dati personali (ad es. attuare una previa triturazione dei documenti). In nessun caso Idealservice, nonché il personale della stessa, potrà essere ritenuta responsabile in relazione ad eventuali violazioni delle norme in materia di trattamento dati personali trattati dal Committente.

Parimenti ogni attività di selezione e/o differenziazione di materiali eventualmente costituenti rifiuto graverà in via esclusiva sul Committente, rimanendo esclusa ogni responsabilità di Idealservice sotto tale aspetto.

Il Committente dovrà astenersi dal richiedere al personale di Idealservice l'esecuzione di attività diverse da quelle oggetto dell'offerta e/o comunque, più in generale, astenersi dall'impartire ordini o dall'effettuare qualsivoglia tipo di richiamo nei confronti del personale stesso; eventuali richieste finalizzate allo svolgimento di attività diverse dovranno essere inoltrate al Referente di Idealservice indicato in offerta (o al diverso Referente comunicato successivamente) e saranno oggetto di ulteriore negoziazione; parimenti, anche ogni richiesta inerente l'attività del personale dovrà essere inoltrata al predetto Referente. Qualora il Committente effettuasse richieste senza rispettare quanto previsto al periodo precedente, tutte le attività eventualmente svolte dal personale in esecuzione di tali richieste saranno imputabili esclusivamente al Committente sotto ogni profilo, rimanendo Idealservice del tutto estranea rispetto alle attività medesime.

- 7. Contestazioni e reclami. Responsabilità e limitazioni:** il Committente dovrà, a pena di decadenza, denunciare a Idealservice eventuali difformità nel servizio entro il giorno successivo rispetto a quello di esecuzione del servizio; tale denuncia dovrà essere corredata da documentazione fotografica a riprova della mancata e/o inesatta esecuzione del servizio.

Ricevuta la denuncia, qualora Idealservice ritenesse la stessa fondata provvederà al ripristino della regolarità del servizio nel più breve tempo possibile ovvero in alternativa alla decurtazione del corrispettivo per la quota di servizio non reso o reso in maniera difforme.

Fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave, Idealservice non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni indiretti, patiti dal Committente in seguito all'inesatta esecuzione del servizio, rimanendo obbligata esclusivamente a ripristinare il servizio con le modalità indicate al comma precedente. Parimenti, salvo il caso di dolo e/o colpa grave, Idealservice non sarà responsabile per danni non prevedibili all'atto della conclusione del presente contratto, nonché di danni consequenziali, incidentali (compresi a titolo esemplificativo, quelli connessi a fermi di produzione/attività, perdita di dati, costi di ripristino ecc.) o connessi a perdite, anche di profitto o di occasioni commerciali.



Fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave, Idealservice non potrà mai essere tenuta a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, danni di qualsiasi natura, siano essi diretti o indiretti per un ammontare eccedente il corrispettivo unitario previsto in offerta per il servizio non reso o reso in maniera inesatta.

8. Obbligazioni e dichiarazioni di Idealservice: Idealservice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti e dal CCNL applicato a ciascun rapporto di lavoro. Ove non diversamente indicato alla **Sezione G** dell'offerta, al personale impiegato nel servizio verrà applicato il CCNL in vigore per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed eventuali accordi integrativi aziendali. Idealservice dichiara il possesso fra le altre delle seguenti iscrizioni e certificazioni:

a) iscrizioni:

- Albo Nazionale Imprese Gestioni Rifiuti CCIAA TS n. 96/O/S;
- Albo Autotrasporto di merci conto terzi;
- Imprese di Pulizia (D.M. 274/1997), fascia di classificazione volume d'affari oltre ad € 8.263.310,00;
- Imprese di Facchinaggio (D.M. 221/2003), fascia di classificazione volume d'affari inferiore ad € 2.500.000,00;
- Abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) D.M. 37/2008;
- White List;

b) certificazioni:

- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 37001; ISO 21001; UNI EN 16636; SA8000;
- CERTIFICAZIONE ECOLABEL DI SERVIZIO (REG. CE 1980 ECOLABEL);
- CERTIFICAZIONE REGOLAMENTO (UE) 2067/2015 (F-GAS);
- Terzo responsabile ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013;
- Patente a crediti di cui all'art.27 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza).

9. Impegni e dichiarazioni in tema di sicurezza: il Committente ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/08 co. 1 lett. b), fornisce a Idealservice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare gli addetti di Idealservice stessa, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività qualora operi in qualità di soggetto economico (ossia nell'ambito della propria attività professionale, commerciale e/o comunque imprenditoriale).

Il Committente e Idealservice si impegnano altresì ad adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di coordinamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Committente ove applicabile (in riferimento all'art 26 del D.lgs. n. 81/08 comma 3-Bis) dovrà trasmettere a Idealservice prima dell'inizio delle attività, il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), che sarà sottoscritto dalle parti, comprendente i rischi dovuti alle interferenze tra le attività di Idealservice e del Committente e di eventuali diverse imprese coinvolte nelle aree interessate dai servizi oggetto di appalto, nonché i costi relativi alla sicurezza collegati all'esecuzione dei lavori adottando tutte le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro dovuti alle interferenze delle lavorazioni. Nell'ambito dei servizi oggetto di appalto il Committente condividerà i piani di emergenza adottati. Il Committente si impegna ad adeguare il DUVRI in funzione dell'evoluzione dei servizi.

Nel caso in cui il ruolo di Committente venga assunto da soggetto che operi in qualità di subappaltante e/o di intermediario ex art.183 del D.lgs. n.152/2006, lo stesso sarà tenuto a fornire a Idealservice tutte le informazioni previste dal comma che precede in relazione all'Appaltante principale o comunque in relazione al soggetto nei cui confronti dovrà essere svolta l'attività di Idealservice. Al Committente spetterà il compito di effettuare l'attività di coordinamento tra Idealservice e gli eventuali altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nello svolgimento delle attività.

Qualora il Committente operi al di fuori delle qualità indicate al comma 1 (ossia senza nessuna connessione con eventuali attività professionali, commerciali o comunque imprenditoriali), lo stesso dovrà indicare ad Idealservice – prima dell'inizio di ogni attività - dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare gli addetti di Idealservice stessa.

Il Committente è tenuto a comunicare preventivamente a Idealservice l'eventuale sussistenza di attività da svolgersi in spazi confinati di cui al DPR 177/2011 ovvero rientranti nelle attività di cui Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 ovvero integranti lavori in quota nonché, più in generale la sussistenza di attività richiedenti particolari abilitazioni e/o l'impiego di attrezzature particolari (ad esempio attività comportanti contatto con materiali contenenti fibra di amianto). In presenza di tali attività, qualora le stesse non siano state preventivamente comunicate, Idealservice potrà astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività e il Committente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, un importo pari al corrispettivo contrattualmente pattuito.

In caso di lavori rientranti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, prima di dare seguito all'inizio dei lavori, Idealservice redige e consegna al Committente (o a persona dallo stesso delegata) il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Esso illustra le misure operative di sicurezza che Idealservice intende assumere per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Idealservice, anche su indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, può proporre modificazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal Committente (o da diverso soggetto da questi delegato), nei seguenti casi: per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, ovvero ancora per garantire il



rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

10. Utilizzo di beni del Committente: qualora l'esecuzione dei servizi richieda l'utilizzo, da parte del personale di Idealservice o di eventuali subappaltatori della stessa, di macchinari e/o attrezzature e/o veicoli e/o più in generale beni di proprietà o nella disponibilità del Committente (meglio specificati nella **Sezione B** dell'offerta), quest'ultimo autorizza sin d'ora il personale di Idealservice o del subappaltatore della stessa ad utilizzare, a titolo gratuito, i beni stessi e si impegna a mantenere tali beni in perfetto stato di manutenzione e funzionamento e in regola con tutte le disposizioni normative ad essi applicabili. Il Committente dichiara e garantisce di essere legittimato a concedere l'uso dei predetti beni al personale di cui sopra. Idealservice garantisce che l'utilizzo dei predetti beni del Committente verrà effettuato da personale debitamente formato e in possesso di tutti i titoli abilitativi, ove previsti. Il Committente non potrà concedere al personale di Idealservice o del subappaltatore della stessa l'utilizzo di beni diversi da quelli indicati nella **Sezione B** dell'offerta, salvo il previo ottenimento di autorizzazione da parte del Referente di Idealservice.

11. Modello di organizzazione gestione e controllo (D.lgs. n.231/2001): Il Committente espressamente dichiara:

(a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 8/6/2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni;

(b) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Idealservice, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: www.idealservice.it e del relativo sistema di deleghe di funzioni.

Il Committente si obbliga, inoltre, a non porre in essere e a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e delle regole contenute nel citato Modello, nonché più in generale comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Il committente prende atto (e, per quanto occorra, autorizza) che l'Organismo di Vigilanza istituito da Idealservice possa eseguire controlli, previo accordo in merito alle tempistiche, e chiedere informazioni direttamente alle funzioni aziendali competenti per l'attività di cui al presente contratto, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Committente è informato e accetta che i predetti controlli possano essere eseguiti, oltre che direttamente dai componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche per mezzo delle funzioni aziendali di Idealservice o di terzi specialisti incaricati.

Il committente si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Idealservice all'indirizzo di posta elettronica certificata: whistleblowing.idealservice@pec.it, condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, violazioni e sospetti di violazioni del Codice Etico o di altre procedure del Modello che regolamentano l'esecuzione della prestazione contrattuale oggetto del presente contratto da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per Idealservice ai sensi del D. Lgs. 231/01. Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e devono essere adeguatamente circostanziate e documentate; a tal fine Idealservice rende disponibile la procedura di gestione delle segnalazioni e relativo modulo sul sito internet di Idealservice all'indirizzo <https://idealservice.it>. L'Organismo di Vigilanza tratta le segnalazioni ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare l'identità del segnalante.

In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi, Idealservice avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di sospendere per verifiche l'esecuzione del contratto o di risolvere il presente contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Il Committente si impegna a tenere indenne e/o manlevare Idealservice fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice Etico e/o del modello da parte dello stesso Committente o del suo personale apicale o sottoposto.

12. Clausola anticorruzione: Il Committente dichiara che, in relazione al presente contratto, non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, sia direttamente che indirettamente, denaro o altra utilità non dovuta ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o ad altri soggetti aventi funzioni direttive di una società o di un ente, ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà alla società o ente nell'interesse o a vantaggio di Idealservice.

13. Clausola risolutiva espressa: il presente contratto potrà risolversi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 cod. civ., previo invio di comunicazione con Racc. A/R r. o via PEC (posta elettronica certificata) da parte di Idealservice in caso di:

- mancato integrale e tempestivo pagamento anche di una sola fattura emessa da Idealservice;
- Violazione degli artt. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17 delle presenti Condizioni Generali Facility;
- liquidazione giudiziale, ammissione a procedure concorsuali, liquidazione, scioglimento del Committente.

Resta salvo il diritto di Idealservice al risarcimento del maggiore danno.

14. Trattamento dei dati: in attuazione del Reg. (UE) 679/2016 GDPR e del D.Lgs.196/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate che eventuali dati personali raccolti per la formalizzazione del presente contratto, sono oggetto di trattamento nell'archivio clienti/fornitori e sono necessari per l'esecuzione del contratto e la gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. Con la conclusione del contratto le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati.



- 15. Assicurazioni:** Idealservice si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto apposita assicurazione RCT/RCO con primaria Compagnia di assicurazioni con massimale non inferiore a € 10.000.000,00 a garanzia di eventuali danni arrecati a terzi, dipendenti e cose nell'espletamento dell'attività di cui al presente contratto.
- 16. Modifiche del contratto:** ogni modifica o variazione dei servizi contrattuali del presente contratto, anche riguardante le modalità di esecuzione delle prestazioni individuate alla **Sezione B** (Oggetto e Organizzazione del servizio) ovvero delle aree individuate alla **Sezione A** (Luogo di esecuzione - Aree di intervento), dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti a pena di nullità. Qualora interventi integrativi si rendessero necessari con carattere di immediatezza ed urgenza, tali da non consentire l'accordo scritto tra le parti, i relativi costi e il compenso saranno indicati da Idealservice a consuntivo, in relazione alla tipologia di intervento svolto in applicazione dei corrispettivi applicati per interventi simili.
- Idealservice potrà unilateralmente escludere, previo mero invio di comunicazione scritta, l'esecuzione di uno o più servizi indicati in contratto nelle seguenti ipotesi:
- mancata effettuazione da parte del Committente di interventi di messa in sicurezza degli immobili o degli impianti, in assenza dei quali sussista un rischio grave e immediato per la salute e sicurezza del personale di Idealservice, del Committente o di terze parti;
 - situazioni preesistenti (non note ad Idealservice al momento della formulazione dell'offerta) o sopravvenute, che possano comportare un rischio grave e immediato per la salute e la sicurezza del personale di Idealservice, del Committente o di terze parti, quali ad esempio: evidenti vizi di costruzione e/o installazione, gravi carenze nella documentazione di legge relativa alla manutenzione e conformità degli impianti, manomissioni o atti vandalici reiterati e ripetuti;
 - per i servizi di manutenzione di immobile e impianti: effettuazione, dopo la formulazione dell'offerta, di interventi da parte del Committente con proprio personale o con fornitori terzi su ascensori, impianti termici o elettrici senza preventivo accordo con Idealservice.
- 17. Subappalto collegato ad appalto pubblico:** In caso di subappalto collegato ad un appalto pubblico, come indicato nella **Sezione F** dell'offerta, Idealservice non darà inizio al servizio se non riceverà copia dell'autorizzazione al subappalto concessa dal Committente pubblico, o altra evidenza scritta dell'avvenuta autorizzazione tacita (silenzio-assenso). Qualora il presente contratto sia soggetto alla normativa di cui alla L. 136/2010, ciascuna parte assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Committente dovrà indicare i codici CIG/CUP, come indicati in offerta (se disponibili al momento della redazione dell'offerta stessa) ovvero come comunicati successivamente, su ogni transazione finanziaria posta a favore di Idealservice per i servizi connessi al presente contratto. Idealservice dovrà riportare sulle fatture emesse in relazione all'esecuzione del presente contratto il codice CIG e trasmettere alla Stazione Appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La mancata compilazione della **Sezione F** dell'offerta si intende come dichiarazione di inesistenza di collegamenti con appalti pubblici.
- 18. Attività di intermediazione e/o trasporto e/o smaltimento di rifiuti:** Qualora l'offerta contenga l'attività di intermediazione e/o trasporto e/o smaltimento di rifiuti, tanto quale servizio principale quanto quale servizio accessorio, troveranno applicazione anche le seguenti disposizioni:
- a) **Dichiarazioni:** il Committente, qualora rivesta il ruolo di Produttore o Conferitore è responsabile della veridicità dei dati riportati in offerta alla **Sezione B** (al sottoparagrafo "Specifiche gestione rifiuti") e di ogni eventuale danno che, in connessione e/o conseguenza del servizio di intermediazione, trasporto, recupero/smaltimento, possa derivare a Idealservice o a terzi a causa della non corrispondenza al vero dei dati stessi.
 - b) **Controlli e Verifiche:** Idealservice si riserva il diritto di rifiutare la presa in carico di rifiuti non conformi a quanto indicato in offerta; in ogni caso la presa in carico non potrà in alcun modo essere intesa come avvenuto accertamento da parte di Idealservice della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato e, conseguentemente tale presa in carico non potrà in alcun modo essere valorizzata quale elemento di riduzione o limitazione della responsabilità del Committente. In tali ipotesi il Committente sarà comunque chiamato a corrispondere a titolo di penale, un importo pari al corrispettivo previsto per l'attività di trasporto e smaltimento; in caso di compensi compresi nel corrispettivo principale la penale sarà quantificata in misura pari a 100 €. E' fatto in ogni caso salvo il maggior danno.
 - c) **Non conformità:** Oltre all'ipotesi sopra prevista, qualora al controllo da parte dei responsabili dell'impianto di recupero/smaltimento, il rifiuto non risultasse conforme a quanto riportato in offerta, esso potrà essere respinto o, in alternativa - qualora l'impianto offrisse disponibilità - conferito con la diversa identificazione accertata; in tali ipotesi tutte le spese conseguenti (trasporto, carico, scarico, stoccaggio, bonifica, analisi, maggiori costi di conferimento e smaltimento ecc. a titolo esemplificativo e non esaustivo) saranno a completo carico del Committente. Quest'ultimo sarà quindi pienamente responsabile per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare a Idealservice o a terzi dalla non corrispondenza del rifiuto alle caratteristiche da esso dichiarate, sottoscritte e garantite.
 - d) **Servizi non previsti e nuovi prezzi:** qualora l'effettuazione del servizio di intermediazione/trasporto/smaltimenti/recupero del rifiuto da parte di Idealservice dovesse essere suscettibile di variazioni (conferimento presso altra discarica, aumento di costi di trasporto, bonifiche, etc., a titolo esemplificativo e non esaustivo) di qualsiasi natura, gli eventuali adeguamenti dei prezzi saranno immediatamente comunicati e resi esecutivi via mail o fax ed addebitati interamente al Committente, fatta salva la facoltà del Committente di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata a/r o



fax entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di adeguamento prezzi. In assenza dell'esercizio della facoltà di recesso i nuovi corrispettivi si intenderanno accettati dal Committente ad ogni effetto.

e) **Determinazione corrispettivo:** Per quanto riguarda il servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006, di trasporto e smaltimento rifiuti, i corrispettivi indicati in offerta sono stati determinati sulla base del quantitativo stimato indicato in offerta stessa. In caso di accertamento di quantitativi superiori rispetto a quanto dichiarato, il corrispettivo sarà aumentato in proporzione al maggior quantitativo. Qualora il maggior quantitativo registrato comportasse necessità di servizi aggiuntivi (numero superiore di mezzi utilizzati, numero maggiore di viaggi effettuati ecc.) il corrispettivo indicato verrà adeguato alla maggior attività svolta e ai maggiori costi sostenuti.

f) **Noleggio o comodato di attrezzature:** Idealservice dichiara che le attrezzature concesse in godimento, come specificate in offerta, sono in buono stato di efficienza e conservazione e che le stesse sono conformi alle prescrizioni e ai requisiti normativi nazionali e comunitari in materia di sicurezza, come previsto all'art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008. Il Committente dovrà denunciare a Idealservice eventuali difetti entro e non oltre 48 ore dalla consegna delle predette attrezzature; in mancanza le stesse si intenderanno ricevute nelle condizioni sopra descritte.

Il Committente si impegna a non utilizzare le attrezzature nel caso queste presentino dei problemi di funzionamento, e comunicherà tempestivamente a Idealservice i problemi riscontrati.

Il Committente si impegna a restituire a Idealservice le attrezzature di cui sopra nel medesimo stato in cui le stesse sono state ricevute, salvo il normale deperimento delle stesse; si impegna altresì a tenere indenne e manlevare Idealservice da qualsivoglia pregiudizio dovesse causare a terzi, ivi compresi i propri dipendenti, nell'utilizzo delle attrezzature e da qualsivoglia altra pretesa di terzi connessa all'utilizzo del bene medesimo. In ogni caso di venir meno dell'efficacia del contratto, da qualunque causa essa dipenda, il Committente dovrà provvedere alla restituzione immediata di ogni attrezzatura allo stesso concessa in uso da parte di Idealservice a qualunque titolo, vuota e libera da qualsivoglia tipologia di materiale; la mancata tempestiva restituzione nelle condizioni di cui sopra comporterà a carico del Committente l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 25,00 per ogni metro cubo di capienza di ciascun container non restituito, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. In aggiunta a quanto precede, sarà in ogni caso facoltà di Idealservice, a proprio insindacabile giudizio, procedere al ritiro delle attrezzature anche qualora le stesse non risultino libere e/o vuote da materiali, salvo il riaddebito di ogni onere conseguente a tale inadempimento, ivi espressamente inclusi i costi di smaltimento. Il Committente, inoltre, riconosce espressamente che la mancata tempestiva restituzione delle attrezzature nelle condizioni di cui sopra costituisce grave pregiudizio in capo a Idealservice e, pertanto riconosce espressamente la facoltà di Idealservice di agire per la riconsegna, anche in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. o procedimento similare.

19. Foro competente: tutte le controversie relative al presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Udine. E' fatta comunque salva la facoltà di Idealservice di agire davanti al foro del luogo in cui sono situate le attrezzature nell'ipotesi prevista dal precedente art.18 lett. f) delle presenti Condizioni Generali qualora Idealservice intenda agire per ottenere condanna alla consegna delle attrezzature stesse.

20. Rinvio alle norme di legge: per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di contratti di appalto, agli usi e alle consuetudini in materia.

